



Tavola rotonda

"Difficoltà relazionali e tutela del minore nella famiglia in crisi. Opinioni a confronto"

Firenze – Auditorium A Zoli - Palazzo di Giustizia

Viale Guidoni, 61

4 aprile dalle 15.00 alle 18.00

Ore 14.45 - Registrazione Partecipanti

Introducono e moderano

Avv. Prof. Gianni Baldini

Presidente AMI Toscana

Avv. Francesco Samà

Segretario Sindacato Avvocati Firenze

Discussant

Maria Serenella Pignotti

Autrice del libro 'I nostri bambini meritano di più'

Dr. Luciano Trovato

Tribunale per i Minorenni di Firenze

Dr. ssa Valeria Dubini

Direttore attività consultori di Firenze

Avv. Stefano Valerio Miranda

Segretario AMI Toscana

Gemma Brandi

Psicoterapeuta Resp. Toscana Associazione Diritti in Movimento

Dibattito

Abstract

Da alcuni anni nel nostro Paese è in atto un dibattito riguardo la nozione di alienazione parentale, dibattito che presenta il rischio di allargarsi a derive potenzialmente fuorvianti.

Esistono da un lato abbondanti evidenze riguardo l'esistenza di situazioni nelle quali **un figlio o una figlia rifiuta immotivatamente un genitore** sulla base di una "campagna di denigrazione" e di una programmazione, più o meno diretta, messa in atto dall'altro. Taluni hanno ritenuto di individuare in tale condizione i termini di una specifica 'sindrome' cosiddetta di alienazione parentale. Sul punto occorre preliminarmente precisare che si tratta di una presunta condizione patologica, non sorretta da alcun dato scientifico, sconosciuta ai medici ed assente nei libri di medicina. Come avviene anche in altri ambiti (si pensi alle terapie non validate né riconosciute), si è passati all'utilizzo dei termini alienazione parentale, alienazione genitoriale, disturbo relazionale, disordine parentale per descrivere una situazione in cui un figlio rifiuta i contatti con un genitore.

Tale ipotetica condizione ove diagnosticata è stata utilizzata talvolta da alcuni Tribunali come motivo di sospensione dell'affidamento dei figli e di ribaltamento della custodia fino alla totale esclusione dai contatti genitore/figlio.

La difficoltà di un bambino ai contatti con un genitore durante e dopo le separazioni ed i divorzi, può avere in realtà anche altre radici: dal fisiologico rifiuto nelle situazioni di abuso e maltrattamento, a fenomeni transitori di rifiuto legati allo stress del divorzio, alla posizione del bambino rispetto a chi lui ritiene 'responsabile', alle relazioni coi fratelli, con altri membri della famiglia, con eventuali nuovi fidanzati, o anche legati a problemi di tipo 'organizzativo' come distanza dalla scuola, dagli amici etc.

Occorre dunque preliminarmente accertare rigorosamente l'esistenza di una condotta alienante del genitore onde evitare che il ricorso a questa via di interpretazione, in assenza di sufficienti elementi probatori a suffragio, impedisca di identificare eventuali fenomeni di violenza ed abuso, così da porre a grave rischio le vittime ed anche strutturando in modo definitivo rifiuti fisiologici e spontaneamente transitori.

Sul punto estremamente significativa la Sentenza Cass. III Civ., n 6919/16 secondo la quale prima di ogni diversa considerazione “tra i requisiti di idoneità genitoriale vi è la capacità promuovere e mantenere la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore”.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Verranno accettate le prime 120 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito: www.fondazioneforensfirenze.it Sarà cura della Segreteria della Fondazione Forense inviare conferma scritta dell’avvenuta iscrizione. Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.

CREDITI FORMATIVI:

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione professionale n. 6 approvato dal CNF il 16/07/2014, per la partecipazione all’incontro sono stati richiesti **n.3 crediti formativi**. Si specifica, altresì, che ai sensi dell’art. 19, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata diurna o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.